

(N. 1265)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **MORO, TUPINI, BATTISTA, CERICA, MENGHI,
NEGRONI e RESTAGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1955

**Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma
e modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti.**

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la legge 6 febbraio 1941, n. 346, istituiva un Ente per la zona industriale di Roma e dettava le norme per costituire alla periferia della Capitale una zona riservata allo sviluppo industriale della città.

Tale legge rimase praticamente inoperante durante tutto il periodo bellico e negli anni successivi.

Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 22 novembre 1946, n. 564, fu opportunamente soppresso l'Ente, il quale avrebbe finito molto probabilmente per trasformarsi in uno dei tanti « carrozzoni » inadeguato allo scopo fissato dalla legge; e le sue attribuzioni furono devolute al comune di Roma.

Poichè il termine previsto per l'attuazione della Zona Industriale era stato fissato al 17 maggio 1951, e questo era maturato prima che si iniziassero le procedure per l'espropriazione degli immobili compresi nella zona, la legge 4 novembre 1951, n. 1359, provvide a prorogare detto termine al 31 dicembre 1956, stabilendo che la proroga avesse effetto « ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 » della legge istitutiva.

Nulla si dispose invece, tanto nel decreto del Capo provvisorio dello Stato, come nella legge 4 novembre 1951, in ordine alla ripartizione delle spese occorrenti alle opere pubbliche nella zona, nonchè ai criteri da adottare per le espropriazioni e le relative indennità tal che, sotto questo ultimo aspetto, ove si dovesse dare esecuzione alle norme che, non modificate nè derogate, sono tuttora vigenti per la Zona industriale di Roma, si dovrebbe procedere alle espropriazioni secondo il disposto dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1941 che prevede l'indennità ragguagliata alla media dei valori venali del triennio anteriore alla legge stessa e cioè quella 1938-1940, criteri evidentemente inapplicabili.

Con il presente disegno di legge pertanto si provvede innanzi tutto (articolo 1) a prorogare dal 31 dicembre 1956 al 31 dicembre 1958 il termine previsto dalla legge 4 novembre 1951, non essendo possibile realizzare la zona industriale nel breve tempo ancora mancante alla scadenza attualmente fissata.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese occorrenti alle opere pubbliche, è stato ritenuto opportuno (articolo 2) sostituire l'articolo 6 della legge istitutiva che ne prevedeva il

finanziamento mediante un sovrapprezzo di espropriazione a carico delle Aziende industriali e di un contributo del comune di Roma all'oggi disciolto Ente. Si ritiene equo proporre di ripartire la spesa per un terzo a carico del Comune e per due terzi a carico degli industriali.

In ordine alla misura dell'indennità di espropriazione, è facile affermare che l'applicazione del criterio, tuttora vigente, stabilito dall'articolo 9 della legge del 1941 determinerebbe opposizioni tali da rendere inoperante la legge. Tali opposizioni infatti non potrebbero non essere accolte da parte dell'Autorità giudiziaria in quanto, secondo informazioni assunte, le indennità oscillerebbero fra le cinque e le otto lire il metro quadro dovendo essere raggugliate, come si è detto, alla media dei valori del triennio 1938-40.

Apparendo quindi iniqua e moralmente insostenibile la norma dell'articolo 9 se ne propone pertanto la modifica con l'articolo 3 del presente disegno di legge.

Sia pure nel rispetto alle ragioni che hanno ispirato la legge speciale, con il proposto articolo 3 si stabilisce che per la valutazione degli immobili da espropriare si debba far riferimento al triennio precedente alla data dei decreti di espropriazione che si andranno ad emettere di volta in volta. Con lo stesso articolo viene aggiornato il criterio per l'indennità prevista nel secondo comma dell'articolo 9 per i fabbricati non rustici e per quelli non accessori di un fondo rustico.

Considerando inoltre che sono già in corso parecchie trattative dirette fra le parti interessate (proprietari di terreni ed industriali) per il trasferimento dei terreni, con l'articolo 4 si propone che anche in tali casi che renderanno superfluo il decreto di espropriazione, si riconoscono le agevolazioni previste dalla legge 25 giugno 1865, n. 359.

Con l'articolo 5 si vuole evitare che i provvedimenti per la zona industriale possano determinare gravissime conseguenze per una sessantina di piccoli coltivatori diretti proprietari di modesti appezzamenti di terreno nel comprensorio della zona.

Si tratta di piccole proprietà in parte acquisite attraverso le assegnazioni dell'Opera nazionale combattenti fin dal 1919 e che costituiscono l'unica fonte di vita per altrettante famiglie. L'esproprio di questi appezzamenti costituirebbe la rovina economica dei loro proprietari e sembra giusto pertanto proporre che tali terreni siano sottratti alla procedura di esproprio quando ricorrano queste condizioni: che si tratti di proprietà di coltivatori diretti, esistenti al 31 dicembre 1955 o costituite dopo tale data per successione ereditaria; che tali proprietà non superino i quattro ettari.

Infine l'articolo 6 prevede che tutti i terreni inclusi nella zona industriale e soggetti all'applicazione della presente legge, i quali non siano stati espropriati alla data del 31 dicembre 1958 debbano essere assegnati al comune di Roma il quale ne pagherà il prezzo ai proprietari a norma dell'articolo 3 e potrà poi disporne liberamente ai fini dell'ulteriore sviluppo industriale o edilizio della zona.

Con le proposte aggiunte e modifiche alla legge istitutiva della zona industriale di Roma, la quale sin qui ha trovato e trova ostacoli insuperabili per la sua realizzazione, soprattutto nell'esistenza di norme ormai illegittime e comunque incerte, si ha la fondata ragione di sperare che ci si possa veramente avviare ad una sollecita attuazione di quanto la legge si propone e cioè l'assicurazione di un lavoro a tante maestranze e la possibilità per Roma di partecipare sempre più largamente all'attività della industria nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 10 comma 1º, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, che istituisce la Zona industriale di Roma, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, ratificato con modificazione con legge 22 marzo 1952, n. 187, e prorogato con legge 4 novembre 1951, n. 1359, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960.

Detta proroga ha effetto ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 6 febbraio 1941, n. 346.

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 6 febbraio 1941, n. 346 è sostituito dal seguente:

« Le spese per l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per i servizi generali resteranno per un terzo a carico del comune di Roma e per due terzi saranno poste a carico delle Aziende industriali mediante un sovra-prezzo sul valore di esproprio dei beni ceduti alle Aziende stesse commisurato all'area occupata da ciascuna di esse. Tale sovra-prezzo sarà fissato su proposta del comune di Roma con decreto del Ministro per l'interno d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria e il commercio e sarà corrisposto secondo le modalità fissate dal comune di Roma.

Le ditte già installate nella zona concorreranno alle spese in relazione all'area occupata, tenuto conto peraltro delle spese già da esse direttamente sostenute per le opere e i servizi generali, della zona stessa in quanto utilizzabili. »

Art. 3.

L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1941, n. 346, è modificato come segue:

« L'indennità di espropriazione dei terreni sarà ragguagliata alla media dei valori venali che i terreni, considerati indipendentemente dalla loro eventuale edificabilità, avevano, nel triennio anteriore alla data del decreto di espropriazione dei terreni stessi.

L'indennità di espropriazione per i fabbricati non rustici e per quelli non considerati ai fini tributari, come accessori d'un fondo, sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto, alla data di pubblicazione della presente legge capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e, in particolare, di atti di acquisto di terreni e di ogni altra operazione che si riconnettano comunque alla progettata creazione della Zona industriale.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalla suddetta espropriazione ».

Art. 4.

I benefici della imposta fissa di registro e dell'imposta di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà di cui all'articolo 12 della legge 6 febbraio 1941, n. 346, nonché tutti gli altri benefici previsti dalla legge stessa, si applicano anche se il trasferimento dei terreni dai proprietari alle aziende industriali, avvenga non in forza di decreto di espropriazione, ma per accordo diretto tra le parti, ovvero in applicazione dell'articolo 26 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il trasferimento deve avvenire per il conseguimento degli scopi della legge istitutiva della Zona industriale di Roma.

Tali scopi debbono essere contestualmente dichiarati nell'atto di trasferimento di terreni e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto stesso non sia dimostrato con apposito certificato, da rilasciarsi dal Ministero per l'industria e il commercio, che gli scopi della legge sono stati eseguiti.

Art. 5.

Sono esclusi dalla procedura di espropriazione di cui all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1941, n. 346, i beni di proprietà di coltivatori diretti, situate anche parzialmente nella zona industriale, per la parte che non ecceda i

quattro ettari nella proprietà complessiva di ogni intestatario.

Le norme di cui al comma precedente si applicano esclusivamente a favore delle proprietà costituite alla data del 31 dicembre 1955 o che si costituiscano dopo tale data per effetto di successione ereditaria.

Art. 6.

I beni situati nel comprensorio della Zona industriale, di cui all'articolo 1 della legge

6 febbraio 1941, n. 346, i quali non siano stati esclusi dalla procedura di espropriazione a norma del precedente articolo 5 o che non siano stati espropriati alla data del 31 dicembre 1958, sono assegnati in data 1° gennaio 1959 in proprietà al comune di Roma il quale potrà disporne liberamente.

Il prezzo da corrispondere ai proprietari di tali beni sarà determinato secondo le norme dell'articolo 3 della presente legge.